

## INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU 2020

Il versamento della seconda rata dell'IMU per il 2020 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2020 a condizione che:

- 1) la delibera sia stata **approvata** entro il **31 ottobre 2020**;
- 2) la delibera sia stata **pubblicata** sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

In ordine alla condizione di cui al **punto 1)**, si precisa che le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, devono essere approvate entro il termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione. Per l'anno 2020, tale termine, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), è stato differito, con decreto del Ministro dell'interno del 30 settembre 2020, al 31 ottobre 2020.

Ciò chiarito, si fa presente che la data di adozione delle delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU, quale risulta dal testo delle stesse, è riportata – come *Data documento* – nella tabella che viene visualizzata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) in esito all'interrogazione per ciascun comune.

Nel caso in cui si riscontri che, per l'anno 2020, la delibera sia stata approvata dal comune **oltre il termine del 31 ottobre 2020**, circostanza che è evidenziata dalla nota "*inapplicabile per il 2020 ex art. 1 c. 169 l. 296/06 (adottata oltre termine bilancio)*", il versamento va effettuato tenendo conto delle aliquote IMU vigenti nell'anno 2019. Ciò in quanto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione, le stesse "*si intendono prorogate di anno in anno*". Si precisa, che, in tale ipotesi, trovano applicazione le aliquote vigenti nell'anno 2019 per la sola IMU senza considerare quanto eventualmente dovuto nello stesso 2019 a titolo di TASI, atteso che tale ultimo tributo è stato abolito dall'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019.

La delibera adottata oltre il 31 ottobre 2020 è da considerarsi in ogni caso applicabile ove costituisca esercizio da parte del comune del potere di **autotutela amministrativa** volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, nonché nelle fattispecie espressamente previste dalla legge. Tra queste ultime vanno menzionate il **dissesto finanziario**, per effetto del quale l'ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e deve farlo a prescindere dall'avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio; **l'accertamento del disavanzo di amministrazione**, che permette di modificare le aliquote ai fini del rientro (art. 188 del D. Lgs. n. 267 del 2000); **l'accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio** (art. 193 del D. Lgs. n. 267 del 2000), che consente di variare

le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno, termine differito, per il solo anno 2020, al 30 novembre 2020 dall'art. 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020.

Per quanto riguarda la condizione di cui al **punto 2)**, si evidenzia che limitatamente all'anno 2020<sup>1</sup> – ai sensi del citato art. 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 4-*quinquies*, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020 – le delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU acquistano efficacia a condizione che siano pubblicate sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il **31 gennaio 2021**.

Conseguentemente, fermo restando il versamento del saldo dovuto entro il 16 dicembre 2020, l'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati al 31 gennaio 2021 e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta – ai sensi dell'art. 1, commi 4-*sexies* e 4-*septies*, del D. L. n. 125 del 2020 – senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021 (per maggiori chiarimenti si vedano le risposte alle *FAQ - Versamento e cancellazione della prima e della seconda rata IMU 2020* pubblicate sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) il 7 dicembre 2020).

In conclusione:

- in sede di **versamento del saldo entro il 16 dicembre 2020** dovrà essere considerata la delibera relativa al 2020 che risulti pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) o, in assenza di delibera pubblicata per tale anno, la delibera vigente per l'anno 2019. In tale ultimo caso, trovano applicazione le aliquote vigenti nell'anno 2019 per la sola IMU senza considerare quanto eventualmente dovuto nello stesso 2019 a titolo di TASI, atteso che tale ultimo tributo è stato abolito dall'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019;
- alla data del 31 gennaio 2021:
  - qualora risulti pubblicata una delibera ulteriore rispetto a quella considerata per il versamento effettuato entro il 16 dicembre 2020, **la differenza positiva** tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati al 31 gennaio 2021 e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta, senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 28 febbraio 2021**;
  - qualora non risulti pubblicata una delibera ulteriore rispetto a quella considerata per il versamento effettuato entro il 16 dicembre 2020, non dovrà essere effettuato alcun versamento entro il 28 febbraio 2021.

---

<sup>1</sup> Il termine ordinario di pubblicazione, previsto, a regime, dall'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, è il 28 ottobre di ciascun anno. Tale termine era stato inizialmente differito, limitatamente all'anno 2020, al 16 novembre 2020 dall'art. 106, comma 3-*bis*, del D. L. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, che è intervenuto sull'art. 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 2020.

Gli atti pubblicati **oltre il termine del 31 gennaio 2021**, come evidenziato dall'apposita nota, sono pertanto, **inefficaci per l'anno d'imposta 2020**.

Fanno eccezione a tale regola e devono, quindi, essere considerate efficaci – anche se pubblicate oltre il 31 gennaio 2021 – le delibere adottate dai comuni in **dissesto finanziario**, in quanto essi sono tenuti a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000), e quelle adottate nell'esercizio del potere di **autotutela amministrativa** volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale. Le ipotesi di dissesto finanziario o di esercizio del potere di autotutela amministrativa sono segnalate con apposita nota posta in corrispondenza della delibera.

Occorre, poi, precisare che qualora una delibera pubblicata entro il termine del 31 gennaio 2021 sia stata successivamente ripubblicata oltre tale data con la nota "errata corrige", a causa di un errore intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione il testo della delibera corrispondente alla seconda pubblicazione.